



Berna, 9.4.2015

N. 323.0.1.2015

Circolare

D30

# Accordo di libero scambio Svizzera-Cina Trasporto diretto

## 1 Situazione iniziale

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore l'accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. L'applicazione delle direttive relative al trasporto diretto di cui all'[articolo 3.13](#) dell'accordo principale ha evidenziato problemi di interpretazione diversa. Al fine di attenuare la problematica per gli esportatori svizzeri si sono tenuti vari incontri tra esperti, durante i quali è stata trovata una soluzione per la maggior parte degli invii in esportazione.

## 2 Prova del trasporto diretto verso la Cina

### 2.1 Invii concernenti esclusivamente il traffico aereo

Per gli invii trasportati

- esclusivamente nel traffico aereo e
- con una lettera di trasporto aereo che copre l'intero tragitto dalla Svizzera alla Cina

la lettera di trasporto aereo viene riconosciuta come prova del trasporto diretto.

### 2.2 Invii diversi da quelli riguardanti esclusivamente il traffico aereo

#### 2.2.1 Invii con dichiarazione d'origine (esclusivamente esportatori autorizzati)

La presentazione dei seguenti documenti vale come prova del trasporto diretto:

- documento commerciale con la dichiarazione d'origine completato dalle seguenti indicazioni:
  - itinerario di trasporto esatto Svizzera-Cina e
  - numero(i) della(e) dichiarazione(i) doganale(i) d'esportazione svizzera(e).

Questo documento dev'essere identico a quello trasmesso mediante EACN (scambio di dati EA con la Cina).

- In caso di trasporto attraverso l'UE: anche una copia del modulo T1.

### **2.2.2 Invii con certificato di circolazione delle merci EUR. 1**

Per tali invii continua a fare stato il tenore dell'articolo 3.13 che delega all'autorità doganale della parte importatrice la valutazione dell'adempimento delle condizioni e la definizione delle prove da presentare.

La presente regolamentazione entra in vigore con effetto immediato.

---